

Schema di contratto di collaborazione “a progetto”

1. NOTA INTRODUTTIVA

Lo schema prevede, nell'ambito delle singole clausole, alcune soluzioni alternative che, talora, possono formare oggetto anche di applicazione congiunta.

In sintesi, lo schema parte dal presupposto che il progetto o il programma (o la fase di esso), pur differenziandosi nei loro contenuti, costituiscano, nella loro essenza, la delimitazione dell'area entro la quale il rapporto si svolge, al punto che (cfr. punto n. 1 dello schema), nel caso del progetto, può determinarsi una piena coincidenza tra questo, così come definito dall'impresa committente, e la prestazione richiesta al collaboratore.

Quanto al punto n. 2, come precisato in calce, le forme di coordinamento possono essere più di una e di vario tipo: ciò che più rileva è che da queste forme non possa derivare alcun elemento di “eterodirezione” della prestazione del collaboratore, la cui autonomia va pienamente rispettata.

In ordine alla durata, si prendono in considerazione le due ipotesi previste dall'art. 62, lett. a) del d. lgs. n. 276/2003.

Il punto 4 disciplina le ipotesi di recesso ed il 5 gli obblighi di correttezza e buona fede nell'esecuzione della prestazione.

Il punto 6 attiene alla disciplina del compenso: le indicazioni contenute in corsivo sono osservazioni di natura “operativa” che devono essere applicate tenendo conto delle circostanze concrete che caratterizzano il rapporto.

Il punto 7 riguarda la disciplina delle trasferte.

I punti nn. 8 e 9 attengono alla disciplina previdenziale applicabile al rapporto e la nota al testo, che segue, riguarda la disciplina fiscale.

Per la migliore comprensione del testo occorre fare una precisazione: dal punto di vista fiscale, il reddito del collaboratore viene qualificato come assimilato a quello di lavoro dipendente soltanto nel caso in cui il rapporto di collaborazione abbia ad oggetto una prestazione di attività svolta senza vincolo di subordinazione, a favore di un determinato soggetto, nel quadro di un rapporto unitario e continuativo, senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita e, comunque, sempre che la collaborazione non rientri nell'oggetto dell'arte e professione esercitata abitualmente dal collaboratore.

Pertanto, nel caso in cui il rapporto di collaborazione, anche a progetto, attenga ad una attività che rientra nell'oggetto dell'arte e professione esercitata abitualmente dal collaboratore, non si darà il caso di un reddito assimilato a quello dipendente.

Sul piano previdenziale: ove il collaboratore sia totalmente privo di copertura previdenziale dovrà iscriversi alla gestione separata Inps di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335; se, invece, il collaboratore è iscritto a qualche gestione o cassa previdenziale e l'oggetto della collaborazione rientra nell'esercizio della professione che ha determinato quell'iscrizione, non sorgono obblighi nei confronti della gestione separata Inps; se, infine, il collaboratore, pur iscritto a qualche gestione o cassa previdenziale, non svolge la prestazione oggetto del contratto di collaborazione come attività professionale abituale, avrà l'obbligo di iscrizione alla gestione separata ovvero, se già iscritto, il committente provvederà ai relativi versamenti contributivi.

I punti nn. 10 e 11 riguardano l'assicurazione Inail e la disciplina della 626/94. Su quest'ultimo punto, ci si limita a richiamare le generiche previsioni degli artt. 62, comma 1, lett. e), e 66, comma 4, del D.Lgs. n. 276/2003, che, a loro volta, nel rinviare alle normative vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sostanzialmente subordinano l'obbligatorietà

degli adempimenti prevenzionali da queste stabiliti alle caratteristiche della collaborazione oggetto del contratto (svolgimento della prestazione lavorativa nei luoghi di lavoro del committente ed esposizione del collaboratore a specifici rischi lavorativi).

Il punto 12 attiene alla disciplina della privacy, in relazione alla quale accludiamo il modello di dichiarazione per il rilascio del consenso da parte del lavoratore interessato.

Si rammenta che restano, comunque, ferme le ipotesi di esonero dal consenso previste dagli artt. 24 e 26, d.lgs. n. 196/2003.

Da ultimo precisiamo che molti modelli di contratto a progetto che sono stati, nel frattempo, pubblicati contengono clausole che sembrano rimettere alla disponibilità delle parti contraenti la scelta del Foro competente per territorio: queste clausole sono, a nostro avviso, nulle per contrarietà al disposto inderogabile degli artt. 413, u. c., e 28 Cod. Proc. Civ.. Ove le parti siano interessate a precisare previamente il Foro competente per territorio, sarà necessario che il collaboratore dichiari qual è il suo domicilio, ai fini del presente contratto e, in tal modo, sarà determinato il Foro territorialmente competente, in virtù del disposto dell'art. 413, comma 4, Cod. Proc. Civ..

2. SCHEMA DI CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA EX ART. 61 e ss del d. lgs. n. 276/2003

Il giorno.....in, presso la sede della Società
.....,

tra

la Società....., (di seguito nominata committente)
rappresentata da.....,

e

il sig.....(di seguito nominato collaboratore)

PREMESSO

- che la committente svolge l'attività di ...
- che per far fronte ad esigenze sorte in relazione allo svolgimento dell'attività medesima la committente ha provveduto ad elaborare il seguente progetto (o programma o fase del programma/ fase di lavoro) avente ad oggetto.....
- che in relazione al progetto/programma di lavoro determinato dalla committente si ritiene utile l'opera del collaboratore che ha dichiarato di essere disponibile per fornire la collaborazione di cui sopra

- (eventualmente e se del caso si potrà aggiungere anche) che il collaboratore ha dichiarato di essere in possesso delle (conoscenze/esperienza/titoli) richiesti

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

1) la committente, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 61 e ss. del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, conferisce al collaboratore, che accetta, l'incarico di dare esecuzione (ovvero di concorrere, in quanto componente di un gruppo) al progetto come definito in premessa: in particolare l'opera (o il servizio) affidato al collaboratore consiste nelper il raggiungimento del seguente risultato;

(ovvero in alternativa) 1) nell'ambito del programma di lavoro definito in premessa, la committente, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 61 e ss. del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, conferisce al collaboratore, che accetta, l'incarico di..... per il raggiungimento del seguente risultato (ovvero con la seguente finalità ovvero obiettivo...ossia, nel caso del programma, il risultato ben può avere una rilevanza indiretta);

2) nell'esecuzione del presente contratto, il collaboratore agirà autonomamente, senza essere soggetto ad alcun vincolo di subordinazione nei confronti della committente, salvo il necessario coordinamento generale con l'attività della committente e le altre forme di coordinamento che si esplicheranno secondo le seguenti modalità
.....(ad esempio: fasce orarie - anche flessibili - di reperibilità e/o presenza in azienda ovvero numero di giorni/settimane/mesi individuati dal collaboratore; altro esempio: forme di collaborazione con dipendenti dell'azienda ma senza esercizio, né attivo né passivo, di potere gerarchico o disciplinare ovvero il collaboratore farà riferimento, nello svolgimento della sua prestazione a...ovvero...alla funzione aziendale...ovvero.....alla Direzione...ovvero.....all'ufficio; altro esempio: utilizzo, di macchinari presenti in azienda ovvero utilizzo di macchinari di proprietà del collaboratore).....(N. B: gli esempi formulati non sono necessariamente alternativi e, pertanto, possono essere oggetto di "combinazioni")

(NOTA AL TESTO)

Le forme di coordinamento potranno essere modificate e/o integrate, anche in corso di svolgimento del rapporto, previa acquisizione del consenso, espresso in forma scritta, del collaboratore. Riteniamo, però, non opportuno inserire una specifica clausola nel testo del contratto che il collaboratore sottoscrive all'inizio del rapporto,

tenendo conto che è pur sempre il collaboratore che “si coordina” con l’organizzazione del committente.

3) l'incarico si intende conferito:

(lavoro a progetto a tempo “direttamente” determinato)

per la durata di mesi...., con inizio dal ... e termine il ..., esclusa ogni proroga tacita; ***(in questo caso è sottinteso che la durata direttamente determinata è ritenuta adeguata e sufficiente per il conseguimento del risultato)*** ogni ulteriore accordo concernente l'eventuale differimento del termine finale dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti ;

(lavoro a progetto a tempo “indirettamente” determinato)

con inizio dal.....e si estinguerà al momento della realizzazione del progetto (o programma o fase del programma / fase di lavoro); (ovvero) si estinguerà al momento della realizzazione della prestazione contrattualmente individuata; (ovvero) si estinguerà al momento del raggiungimento del risultato.....;

4) le parti concordano la facoltà di recedere liberamente dal rapporto, anche prima della realizzazione del progetto/programma concordato (ovvero del raggiungimento della risultato concordato ovvero del termine apposto ovvero della realizzazione della prestazione contrattualmente individuata), con comunicazione scritta da inviarsi a mezzo di raccomandata a/r (ovvero altre

forme) con (tot) giorni di preavviso; il recesso potrà avvenire, senza preavviso, anche per giusta causa (ovvero per altre causali stabilite dalle parti). **(Nel caso venga prevista la possibilità di recesso senza preavviso anche quando non vi sia una giusta causa risulta senz'altro opportuno prevedere la corresponsione di una penale o di una indennità risarcitoria).** Nulla è dovuto in conseguenza della risoluzione anticipata, salvo il rimborso delle spese sostenute dal collaboratore e il compenso relativo al periodo di preavviso, periodo che potrà essere sostituito da una indennità corrispondente;

5) il collaboratore si obbliga ad eseguire quanto previsto dal presente contratto, a favore del committente, senza vincolo di esclusiva ma sempre nel rispetto dei criteri di correttezza, buona fede e degli obblighi discendenti dal disposto dell'art. 64, comma 2, del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (ovvero, stipulando una specifica clausola: "il collaboratore si obbliga ad eseguire quanto previsto dal presente contratto, a favore del committente, in via esclusiva e nel rispetto.....");

6) per l'opera pattuita al collaboratore sarà corrisposto un compenso di importo complessivo pari al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali (ma prevedere anche criteri di collegamento del compenso che tengano conto della durata, in modo da avere riferimenti certi su quanto va trattenuto in caso di malattia, infortunio e gravidanza, ex art. 66, comma 2); il pagamento sarà effettuato..... (è possibile prevedere forme di pagamento

cadenzate, ad es. mensili, quali anticipi del pagamento del compenso complessivo convenuto); le parti si danno reciprocamente atto che il compenso è stato pattuito tenendo conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto;

(NOTA AL TESTO)

Esempio di clausola contrattuale che determina un criterio di collegamento del compenso alla durata, con la finalità della determinazione della trattenuta da operare in caso di sospensione del rapporto: “Tenuto conto che il pagamento del compenso complessivamente pattuito avviene secondo la modalità dell’anticipazione mensile, si conviene che, in caso di malattia, infortunio o gravidanza, ai sensi dell’art. 66, comma 1, del d. lgs. n. 276/2003, la misura del corrispettivo verrà proporzionalmente ridotta in base ai giorni di sospensione del rapporto dovuta ai suddetti eventi”

7) per eventuali attività svolte in trasferta, la committente provvederà al rimborso di tutte le spese documentate per viaggio, vitto, alloggio, nel limite di(ovvero purchè previamente autorizzate); a tal fine le parti convengono che la sede principale di svolgimento della prestazione deve intendersi.....

8) la committente prende atto che il collaboratore ha dichiarato di non essere iscritto ad alcun albo professionale e che non ha obblighi di iscrizione a gestioni o casse previdenziali e che, pertanto, egli provvederà ad inoltrare

alla competente sede Inps “Domanda di iscrizione alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335”. Sarà peraltro suo obbligo comunicare, tempestivamente, alla committente qualunque variazione di tale stato di fatto. (*ovvero, nel caso di collaboratore già iscritto alla gestione separata “la committente prende atto che il collaboratore ha dichiarato di essere iscritto alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.”*)

9) A seguito di quanto dichiarato dal collaboratore, sarà cura della committente versare il contributo di cui alla legge 335/95 e rilasciare, nei termini previsti dalla legge, le relative certificazioni.

(NOTA AL TESTO)

La dichiarazione resa dal collaboratore in ordine al suo regime previdenziale va, comunque, coordinata con il regime fiscale a lui applicabile: si consiglia, a tal proposito, di farsi rilasciare una apposita dichiarazione ove il collaboratore chiarisca se la prestazione oggetto del contratto rientra o meno nell’esercizio della sua professione abituale.

10) la committente provvederà all’iscrizione del collaboratore all’INAIL, ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38. Resta fin da ora inteso che il premio dovuto sarà a carico del collaboratore per un terzo e per due terzi a carico della committente, con la precisazione che, in caso di

risoluzione anticipata del contratto, la committente calcolerà il premio al momento dovuto, trattenendo la quota a carico del collaboratore.

11) le parti si danno reciprocamente atto che, allorquando la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente, saranno assolti, ove applicabili in funzione della specificità dei rischi lavorativi e delle modalità di svolgimento della collaborazione, gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento agli adempimenti previsti dall'art. 7 del decreto legislativo n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni.

(NOTA AL TESTO)

La clausola di cui al punto 11 si deve intendere come applicazione "letterale" degli obblighi derivanti dalla legge 626/94. E' ovvio che, in considerazione delle variabili forme di collaborazione dovrà essere verificata, in concreto, la necessità di assolvere a specifici adempimenti.

12) il collaboratore conferma di aver/non aver concesso, con separato atto scritto, il suo consenso per il trattamento dei dati personali di cui al d.lgs. n. 196/2003.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile di cui agli art. 2222 e ss. ed agli artt. da 61 a 69 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

Letto, confermato e sottoscritto.

... li ...

La committente

Il collaboratore

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2, Cod. Civ., sono specificamente approvate le seguenti clausole: nn 4 e 5.

La committente

Il collaboratore

TUTELA DELLA PRIVACY

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Preso atto dell'informativa resami ai sensi dell'art. 13, d.lgs. 196/2003 e noti i diritti a me riconosciuti ex art. 7, stesso decreto:

acconsento	non acconsento
------------	----------------

al trattamento dei miei dati comuni, per le finalità e nei limiti indicati nella menzionata informativa.

acconsento	non acconsento
al trattamento dei miei dati sensibili, per le finalità e nei limiti indicati nella menzionata informativa. (*)	

NOME E COGNOME

.....

FIRMA

.....

(*) tale riquadro va adottato ove le operazioni ivi richiamate siano previste nell'informativa